

C.C. n. 83 del 18/11/2009

COMUNE DI CATANIA

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA DEGLI ANIMALI

Titolo I -----I PRINCIPI

- Art. 1 - Profili istituzionali.
- Art. 2 – Principi e finalità.
- Art. 3 - Competenze del Sindaco.
- Art. 4 –Tutela degli animali.
- Art. 4 bis – Consulta Comunale per i problemi e la convivenza con gli animali..

Titolo II -----DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE

- Art. 5 - Definizioni.
- Art. 6 - Ambito di applicazione
- Art. 7 - Esclusioni.
- Art. 8 Associazioni ed Enti di protezione animalista

Titolo III -----DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 9 - Detenzione di animali.
- Art.10 - Maltrattamento di animali.
- Art.10 bis – Ufficio Tutela Animale.
- Art.11 –Animali da compagnia
- Art.12- Animali pericolosi
- Art.13- Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica autoctona
- Art.14 -Abbandono di animali.
- Art.15 –Detenzione di cani od altri animali in proprietà confinanti con la pubblica via o con altra proprietà
- Art.16 –Trasporto di cani o di altri animali di affezione su autoveicoli
- Art.17– Modalità per disfarsi degli animali
- Art. 18 –Avvelenamento di animali
- Art.19.- Attraversamento di animali
- Art.20- Accesso degli animali sui servizi di trasporto pubblico.
- Art.21.-Divieto di accattonaggio con animali
- Art.22.-Divieto di offrire animali in premio, vincita, oppure omaggio.
- Art.23–Spettacoli e intrattenimenti con l'utilizzo di animali
- Art. 24-Esposizione di animali
- Art. 25-Smarrimento,rinvenimento ed affido
- Art. 26 Fuga e cattura
- Art. 27 Pet therapy
- Art. 28 Allevamento e vendita
- Art. 29-Inumazione di animali
- Art. 30- Destinazione di cibo per animali.

Titolo IV -----CANI

- Art. 31-Animali d'affezione
- Art. 32-Anagrafe regionale canina
- Art. 33-Attività motoria e rapporti sociali
- Art. 34-Dimensioni recinti
- Art. 35 Guinzaglio e museruola
- Art. 36 Accesso ai giardini,parchi ed aree pubbliche e luoghi privati
- Art. 37 Aree e percorsi destinati ai cani
- Art. 38-Accesso negli esercizi pubblici
- Art. 39-Obbligo di raccolta delle deiezioni ed igiene dei luoghi frequentati da cani
- Art. 40- Centri di addestramento ed educazione
- Art. 41 Adozione e sterilizzazione
- Art. 42 Riammissione nel territorio. Cani liberi accuditi

Titolo V ----GATTI

- Art.43 –Definizione dei termini usati nel presente titolo
- Art.44 Tutela dei gatti liberi
- Art.45- Cura delle colonie feline da parte dei/delle gattai/e
- art. 46- Colonie feline
- Art.47 Alimentazione dei gatti

Titolo VI ----PICCOLA FAUNA

- Art.48 Tutela della piccola fauna

Titolo VII----VOLATILI

**C.C. n. 83 del 18/11/2009**

- Art. 49 - Detenzione volatili ornamentali
- Art.50 -Dimensioni delle gabbie
- Art.51Controllo dei colombi liberi urbani

Titolo VIII ----ANIMALI ACQUATICI

- Art 52 Dimensioni e caratteristiche degli acquari
- Art.53.Divieti

Titolo IX -----ANIMALI ESOTICI

Art. 54- Animali esotici

Titolo X-----DISPOSIZIONI FINALI

- Art.55 Tutela degli animali esotici
- Art.56 Istituzione Nucleo di vigilanza-e coordinamento aree
- Art.57 Vigilanza
- Art.58 Sanzioni
- Art.59 Incompatibilità norme e rinvio dinamico

C.C. n. 83 del 18/11/2009

## TITOLO I---- PRINCIPI

### Art. 1 - Profili istituzionali.

1. Il Comune di Catania, nell'ambito dei principi e indirizzi fissati dalle leggi:

- a) promuove il rispetto, la cura ed il diritto alla presenza nel proprio territorio degli animali, quale elemento fondamentale e indispensabile di una morale biocentrica e dell'ambiente;
- b) riconosce alle specie animali non umane il diritto ad un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche e può adottare provvedimenti per la loro tutela;
- c) la città di Catania, comunità portatrice di elevati valori di cultura e civiltà, individua nella tutela degli animali uno strumento finalizzato anche al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi;
- d) al fine di favorire la corretta convivenza fra umani e animali e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente, il Comune promuove e sostiene iniziative e interventi rivolti alla conservazione degli ecosistemi, degli equilibri ecologici che interessano le popolazioni animali;

### Art. 2 – Principi e finalità.

Il Comune di Catania in base all'articolo 2 della Costituzione italiana, riconosce la libertà di ogni individuo singolo od associato di provvedere al benessere degli animali presenti sul territorio cittadino, quale strumento che favorisce lo sviluppo della personalità, la convivenza nella diversità e la socializzazione soprattutto nelle fasi dell'infanzia e della vecchiaia. Il Comune di Catania in accordo con la Dichiarazione Universale dei Diritti degli Animali, proclamata il 15 ottobre 1978 presso la sede dell'UNESCO a Parigi, e con la Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia di Strasburgo del 1987, riconosce alle specie animali non umane diritto ad un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche ed etologiche. A tal fine la Civica Amministrazione promuove l'informazione e la sensibilizzazione della cittadinanza attraverso campagne educative e pubblicazioni intese ad aumentare la conoscenza degli animali urbanizzati e delle loro abitudini per una giusta e sana convivenza fra specie umana e fauna urbana.

Il Comune di Catania, allo scopo di favorire l'affidamento degli animali che vivono in stato di cattività presso le proprie strutture ricettive e/o quelle convenzionate, organizza e promuove politiche, iniziative e campagne di sensibilizzazione nonché attività di informazione mirate ad incentivare l'adozione degli animali abbandonati e finalizzate ad arginare il fenomeno del randagismo.

Il Comune di Catania, anche in collaborazione con le Associazioni Animaliste di Volontariato Zoofilo e altri soggetti pubblici e privati, allo scopo di favorire il mantenimento del rapporto affettivo uomo - animale, promuove politiche ed iniziative volte a fornire un supporto per il mantenimento e la cura degli animali a favore delle fasce disagiate di cittadini che detengono animali da affezione. Promuove anche iniziative varie affinché persone anziane sole ed in difficoltà possano continuare a vivere con il proprio animale domestico anche presso le strutture pubbliche e private convenzionate con il Comune stesso.

Il Comune di Catania, al fine di favorire la corretta convivenza fra specie umana ed animale, promuove e sostiene iniziative ed interventi rivolti alla conservazione degli ecosistemi, degli equilibri ecologici ed etologici che interessano le popolazioni animali ivi esistenti.

Il Comune di Catania individua nella tutela dei diritti degli animali uno strumento finalizzato al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi ed in particolare verso le specie più deboli.

Il Comune di Catania, ritenendo che il rapporto con gli animali concorra al pieno sviluppo della persona umana, contrasta ogni atto di discriminazione nei confronti dei possessori di animali. Contrasta altresì ogni comportamento finalizzato ad impedire la presenza di animali all'interno del nucleo familiare e qualsiasi atto che ostacoli la serena convivenza fra la specie umana e quella animale.

Il Comune di Catania promuove, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e/o privati, attività didattico-culturali rivolte a favorire la conoscenza e il rispetto degli animali nonché il principio della convivenza con gli stessi. Valorizza altresì la cultura e la tradizione animalista della propria città ed incoraggia le forme espressive che attengono al rispetto ed alla difesa degli animali. Il Comune di Catania, in quanto soggetto pubblico deputato in via generale alla protezione degli animali sul proprio territorio, può a tal fine ricorrere a tutte le risorse disponibili, comprese le associazioni di volontariato, le guardie zoofile o soggetti a tale scopo individuati.

Il Comune di Catania promuove, nell'ambito delle proprie competenze, metodi alternativi alla sperimentazione animale nella ricerca scientifica.

### Art. 3 - Competenze del Sindaco

1. Il Sindaco, sulla base del dettato dell'art. 826 del Codice Civile, esercita la tutela delle specie animali presenti allo stato libero nel territorio comunale, in particolare: a) in applicazione della Legge 11/2/1992 n.157, il Sindaco esercita la cura e la tutela delle specie di mammiferi ed uccelli che vivono stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio comunale;

b) nell'ambito delle leggi vigenti, esercita il diritto di tutela verso le specie animali escluse dall'elenco di quelle cacciabili e nocive, presenti stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio del Comune;

c) riconosce validità etica e morale a tutte le forme di pensiero che si richiamano al rispetto ed ai diritti degli animali ed alla promozione di iniziative per la sopravvivenza delle loro specie; d) nel rispetto della Legge 281/91 e succ. modifiche ed integrazioni, promuove e disciplina la tutela degli animali da affezione, condanna e persegue gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono e si adopera altresì a diffondere e promuovere l'effettività delle garanzie giuridiche poste dalla normativa vigente a tutela degli animali.

e) provvede alla vigilanza ed il controllo sugli adempimenti di propria competenza previsti dalla legge regionale 3 luglio 2000 n.15, nonché dalle specifiche norme di tutela del benessere degli animali, con personale adeguatamente formato e motivato.

2. In base al D.P.R. 31 marzo 1979, al Sindaco spetta la vigilanza sull'osservanza delle leggi e delle norme relative alla protezione degli animali da affezione, nonché l'attuazione delle disposizioni previste nel presente regolamento anche mediante l'adozione di specifici provvedimenti applicativi. 3. Le norme del presente regolamento potranno essere temporaneamente modificate dal Sindaco, per comprovati motivi d'urgenza, mediante l'adozione di specifiche ordinanze

### Art. 4 - Tutela degli animali.

1. Il Comune si adopera altresì a diffondere e promuovere massimamente quelle garanzie giuridiche attribuite agli animali dalle leggi dello Stato.

2. Il Comune sanziona ogni manifestazione di maltrattamento, violenza e sevizie verso tutte le specie animali

3. Il Comune provvede ad applicare le sanzioni amministrative previste dal presente regolamento e dalla L.R. N.15/2000e dalle norme vigenti

4. Il Comune riconosce validità etica e morale a tutte le forme di pensiero che si richiamano al dovere del rispetto e della promozione di iniziative per la sopravvivenza delle specie animali.

### Art. 4 bis - Consulta Comunale per i problemi e la convivenza con gli animali.

Il Comune di Catania, a supporto delle attività della Civica Amministrazione relative alle tematiche di cui al presente regolamento, nonché in generale in tutte quelle riguardanti il benessere animale e la tutela dei diritti degli animali istituisce ai sensi dell'art. 62 comma 4 lettera D dello Statuto della Città di Catania, una consulta Comunale per i problemi e la convivenza con gli animali.

## TITOLO II ----DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE

### Art. 5 - Definizioni

1.La definizione generica di animale, quando non esattamente specificata, di cui al presente regolamento, si applica a tutte le tipologie e specie di animali da affezione di cui alla L. 14 agosto 1991 n.281, e a tutte le specie di vertebrati ed invertebrati, tenuti in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o semilibertà.

2.La definizione generica di animale si applica inoltre, nell'interesse della comunità locale, nazionale e internazionale, a tutte le specie selvatiche e/o comunque vaganti, di vertebrati ed invertebrati, fatte salve le specie il cui prelievo è comunque regolato dalle leggi vigenti, in virtù della normativa nazionale e regionale, e quindi comprese nel Patrimonio Indisponibile dello Stato, come specificato dall'art. 826 del Codice Civile e dagli artt. 1 e 2 della Legge 11 febbraio 1992 n.157.

3.Nel presente Regolamento vengono, per brevità, utilizzate le seguenti denominazioni:

- a)Animale da compagnia: è ogni animale tenuto, o destinato ad essere tenuto, dall'uomo, per compagnia o affezione senza fini produttivi o alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili all'uomo, come il cane per disabili, gli animali da Pet Therapy, da riabilitazione, e impiegati nella pubblicità. Gli animali selvatici non sono considerati animali da compagnia;
- b)“Albo Regionale Volontariato”: è l'albo al quale sono iscritte le associazioni protezionistiche, naturalistiche e di volontariato che svolgono attività dirette alla prevenzione del randagismo e al benessere degli animali, ai sensi dell'art.19 della L.R.N.15/20;
- c)“Servizio Veterinario”: è il Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale
- d)“Ufficio Diritti Animali” è l'ufficio del Comune preposto alla tutela dei diritti degli animali;
- e)“proprietario”: è colui che possiede, a qualsiasi titolo, l'animale anche come detentore temporaneo.
- f)“Gatto libero”: è il gatto che vive in libertà, spesso assieme ad altri gatti;
- g)“Colonia felina”: è il gruppo di gatti liberi, in numero non inferiore a 3, che frequentano abitualmente lo stesso luogo aperto al pubblico;
- h)“Organi di vigilanza”:sono gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria e le guardie zoofile munite di decreto prefettizio specificatamente incaricati dal Sindaco.
- i)“Attività commerciali”: sono le attività svolte in strutture di commercio, allevamento, addestramento e custodia di animali da compagnia i negozi di vendita animali ed i depositi, le pensioni per animali, il trasporto e la vendita ambulante, le attività di toelettatura e di addestramento. Sono escluse da tale definizione le strutture veterinarie pubbliche e private.
- l)“Allevamento di animali da compagnia”: per quanto riguarda cani e gatti, è la loro detenzione, anche ai fini commerciali, in numero pari o superiore a 5 femmine o 30 cuccioli l'anno. Per le altre specie di animali da compagnia, per “attività di allevamento” si intendono esclusivamente quelle esercitate a fini di lucro.

### Art. 6 - Ambito di applicazione.

1.Le norme di cui al presente regolamento riguardano tutte le specie animali che si trovano o dimorano, stabilmente o temporaneamente, nel territorio comunale.

2.Le norme previste dai successivi articoli 9,10 e 12 (detenzione di animali, maltrattamento di animali e cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica autoctona) devono comunque considerarsi valide per qualsiasi animale, come definito al comma 1 del precedente articolo.

### Art.7 –Esclusioni

1.Le norme di cui al presente regolamento non si applicano nei seguenti casi ed in ogni altro caso regolato da specifiche disposizioni normative:

- a)alla detenzione di animali del genere zootecnico anche se detenuti per motivi ludici o sportivi;
- b) alle attività economiche inerenti l'allevamento di animali autorizzati a scopo di commercio,di produzione di alimenti o di ripopolamento da reddito o ad esso connesse (allevamenti zootecnici industriali e rurali);
- c) alle attività di studio e sperimentazione inerenti anche la vivisezione; (resta salvo che nell'ambito delle proprie competenze, il comune eserciterà anche per le attività indicate nel presente articolo il controllo sull'esatta applicazione della normativa vigente);
- d)allevamenti di animali autorizzati per scopi scientifici;
- e)alle specie selvatiche di vertebrati e invertebrati il cui prelievo è regolato da specifiche disposizioni nazionali e regionali, in particolare riguardanti l'esercizio della caccia e della pesca;
- f)alla detenzione di volatili ad uso venatorio, sempre che la detenzione stessa sia autorizzata ai sensi e per gli effetti della normativa vigente sulla caccia;
- g)catture di animali secondo programmi di contenimento di alcune specie o di trasferimento a scopo di ripopolamento;
- h)disinfestazione per il controllo di insetti e acari nocivi ad opera di enti pubblici(secondo programmi prestabiliti o secondo necessità) o da privati(negli spazi di proprietà ed in base a proprie esigenze);
- i)derattizzazione per il controllo di popolazioni murine ad opera di enti pubblici(secondo programmi prestabiliti o secondo necessità) o da privati (negli spazi di proprietà ed in base a proprie esigenze).

### Art.8-Associazioni protezionistiche ed Enti di protezione animale

1.Gli Enti ,gli Ordini professionali e le Associazioni protezionistiche ed animaliste,sia quelle iscritte all'Albo regionale che quelle non iscritte all'Albo regionale ma riconosciute dal Ministero dell'Ambiente,collaborano con il Comune per sviluppare il benessere della popolazione degli animali urbanizzati ed i rapporti fra uomo ed animale,nel rispetto delle normative vigenti.

2. Il Comune promuove lo sviluppo dell'associazionismo e lo sostiene attraverso le iniziative e i programmi di cui al presente Regolamento, attraverso finanziamenti di progetti mirati alla tutela delle popolazioni animali,nell'ambito dello stanziamento del bilancio.

3.Per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla Legge 14.08.1991 n.281e dalla Legge regionale 03.07.2000 n.15,il Comune può provvedere direttamente o in convenzione con enti privati o associazioni protezionistiche o animalistiche, iscritte all'Albo regionale

## TITOLO III - DISPOSIZIONI GENERALI

### Art.9 – Detenzione di animali.

1. Chiunque detiene a qualsiasi titolo un animale è civilmente e penalmente responsabile di ogni sua azione.
- 2.I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di animali,debbono:

**C.C. n. 83 del 18/11/2009**

- a) rispettare le norme dettate per la loro tutela,essendo responsabili della loro cura,della loro riproduzione,nonché della custodia,salute,benessere dell'eventuale prole;
  - b) sottoporli a visita medica ogni qualvolta il loro stato di salute lo renda necessario;
  - c) accudirli e alimentarli secondo la specie, classi d'età, sesso, stato fisiologico e la razza alla quale appartengono.
  - d) garantirgli costantemente la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze, relative alle loro caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali.
  - e) assicurare la regolare pulizia degli spazi di dimora dell'animale.
- 3.Il privato cittadino possessore dell'animale e le associazioni animaliste che abbiano in affido gli animali devono impegnarsi ad effettuare un controllo delle nascite.
- 4.Il controllo della popolazione dei cani e dei gatti mediante la limitazione delle nascite,viene effettuato,presso i servizi veterinari delle unità sanitarie locali,che provvederanno anche all'iscrizione all'anagrafe canina e all'apposizione del sistema di identificazione mediante microchip. Il Comune, ai sensi dell'articolo 4, comma 1 della Legge n. 281/91 (come sostituito dall'articolo 1, comma 829 della Legge 296/2006) destina prioritariamente le risorse di cui all'articolo 3, comma 6 della predetta Legge, per attuare piani di controllo delle nascite attraverso la sterilizzazione e provvede altresì con le predette risorse alla realizzazione del canile sanitario ed alla costruzione di rifugi per cani, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge regionale. Il Comune attiva di concerto con l'ASL, gli ambulatori veterinari dove effettuare le operazioni di anagrafe e di sterilizzazione,provvedendo alla gestione e funzionamento degli stessi.
- 5.Chiunque adotta o cede cani in modo ricorrente è sottoposto a controllo periodico da parte degli organi di vigilanza.
- 6.Chiunque detiene animali ritenuti pericolosi deve adeguarsi alle norme in vigore.
- 7.E' vietato tenere cani ed altri animali all'esterno sprovvisti di un idoneo riparo. In particolare per i cani la cuccia deve essere adeguata alle dimensioni dell'animale, deve avere il tetto impermeabilizzato,deve essere chiusa su tre lati ed essere rialzata da terra, non deve essere in luoghi che possano risultare nocivi per la salute dell'animale.
- 8.Chi detiene animali che creano, durante le ore notturne, grave disturbo della pubblica quiete, ha l'obbligo di custodia, durante le suddette ore, in idonei locali chiusi o all'interno dell'abitazione.
- 9.I cani randagi catturati e custoditi presso il canile comunale ,così come i gatti liberi non possono essere soppressi né ceduti per sperimentazione e vivisezione,nel rispetto delle norme vigenti.

**Art.10 Maltrattamento di animali**

- 1.E' vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali e che contrasti con le vigenti disposizioni.
- 2.E' vietato detenere l'animale in carenti condizioni igienico-sanitarie o fatte salve specifiche necessità di cura e tutela degli animali in maniera difforme alle singole esigenze di ogni specie, anche in caso di custodia temporanea, ogni animale deve essere accudito e curato secondo le necessità
3. E' vietato tenere gli animali in spazi angusti, privarli dell'acqua e del cibo necessario o sottoporli a temperature climatiche tali da nuocere alla loro salute.
4. E' vietato tenere cani ed altri animali all'esterno sprovvisti di un idoneo riparo o in isolamento e/o condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie.
5. E' vietato tenere permanentemente cani e gatti in terrazze o balconi o, anche per gli altri animali, per periodi di tempo ed in spazi comunque non compatibili con il loro benessere psico-fisico e con le rispettive caratteristiche etologiche, isolarli in cortili, rimesse, box o cantine oppure segregarli in contenitori o scatole, anche se poste all'interno dell'appartamento.
6. E' vietato detenere permanentemente animali in gabbia ad eccezione di casi di trasporto e di ricovero per cure , di uccelli, piccoli roditori ,eccezion fatta per gli animali definiti pericolosi, nel limite di non infliggerli sofferenza.
7. E' vietato addestrare animali domestici ricorrendo a violenze, percosse, costrizione fisica o psichica;è altresì vietato addestrare animali in ambienti inadatti (angusti o poveri di stimoli) che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie.
8. E' vietato esporre animali in luoghi chiusi a suoni,rumori o musiche ad un volume tale da essere considerato nocivo.
- 9 E' vietato utilizzare animali per il pubblico divertimento in contrasto con la normativa vigente ed in particolare a scopo di scommesse. Sono tassativamente vietate le lotte ed i combattimenti fra animali in qualunque forma organizzati.
- 10.Viene vietata su tutto il territorio comunale la vendita di animali colorati artificialmente.
11. E' vietato trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici anche temporanei; gli appositi contenitori dovranno consentire la stazione eretta, ovvero la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi.
- 12.E' vietato trasportare o porre animali nel baule dell'autovettura, anche se ferma, quando questo è separato o non è tutt'uno con l'abitacolo.
13. E' vietato stabulare animali in gabbie con la pavimentazione in rete, tale precetto non si applica a quelle gabbie che hanno una pavimentazione di almeno il 50% della superficie piena o laddove la pavimentazione venga considerata comunque soddisfacente per assicurare il benessere agli animali.
- 14.E' vietato condurre o far correre animali legati al guinzaglio o liberi al seguito di mezzi di locomozione a motore.
- 15.E' vietato separare i cuccioli dalla madre esclusivamente prima dello svezzamento e, nel caso di cani, gli stessi, ai sensi della normativa vigente, non possono essere ceduti o venduti se non iscritti all' Anagrafe Canina e identificati con l'inserimento del microchip.
- 16.E' vietato catturare animali randagi e/o vaganti se non per scopi protezionistici nei limiti e con i modi previsti dalla vigente normativa e dal presente Regolamento.
- 17.E' vietato strappare o manomettere cartelli o comunicati della Civica Amministrazione contenenti prescrizioni sugli animali, è del pari vietato affiggerne con contenuti contrastanti con le prescrizioni del presente Regolamento e della legislazione vigente in materia.
- 18.Il Comune,si fa portatore del divieto di vendita e dell'uso dei collari elettrici e del rispetto delle disposizioni della Convenzione ETS n.125 del Consiglio d'Europa.

**Art.10 bis – Ufficio Tutela Animale.**

La Città, tramite l'Ufficio Tutela Animali, la Polizia Municipale e le altre Forze dell'Ordine, controlla il rispetto dei diritti degli animali, attua l'attività conseguente alle politiche per i diritti degli stessi e vigila sulla attuazione del presente Regolamento, oltre che sul rispetto della normativa vigente in materia di benessere animale, anche a seguito degli accertamenti svolti dagli Organi competenti e delle segnalazioni di cittadini e associazioni di volontariato animalista. Per lo svolgimento delle proprie attività di controllo l'Ufficio Tutela Animali opera in collaborazione con le autorità sanitarie e di polizia urbana. Per la realizzazione dei propri programmi collabora, oltre che con le altre strutture comunali, con la Consulta Comunale del per i problemi e la convivenza con gli animali ( art 41 dello Statuto ) , con i Servizi Veterinari dell'Azienda Sanitaria Locale di Catania, con l'Ordine di Medici Veterinari della Provincia di Catania , con le Istituzioni Provinciali e Regionali, con l'Università di Catania, con l'Istituto Zooprofilattico. L'Ufficio Tutela Animali può avvalersi, nell'espletamento delle proprie funzioni, della

**C.C. n. 83 del 18/11/2009**

consulenza di personale esterno quali esperti e/o professionisti e delle associazioni animaliste. A detto Ufficio inoltre, competono le relazioni con il pubblico e la divulgazione dei servizi offerti dal Comune di Catania nel settore della tutela ed assistenza agli animali.

**Art.11 Animali da compagnia**

1.Gli animali da compagnia che vivono in libertà,non possono essere usati a scopo di sperimentazione,è vietato farne commercio o cessione gratuita ai fini di sperimentazione. 2.E' fatto obbligo ai proprietari di cani,agli allevatori e detentori di cani a scopo di commercio di iscrivere i propri animali all'anagrafe canina del Comune di residenza. Tali soggetti sono tenuti all'iscrizione entro sessanta giorni dalla nascita dell'animale o da quando ne vengono in possesso.

**Art.12 Animali pericolosi**

1.La vigente normativa sugli animali c.d. pericolosi è contenuta nell'art.6 della Legge 7 febbraio 1992, n.150, relativa alla "Convenzione di Washington", come modificato dall'art.5 del D.L. 12 gennaio 1993, n.2, convertito con modificazioni dalla Legge 13 marzo 1993, n.59, e da ultimo modificato nuovamente dall'art.4, comma 13, Legge 9 dicembre 1998, n.426. All'art.6, L.150/92, è vietata la detenzione degli esemplari vivi di mammiferi e rettili pericolosi di cui all'elenco del Decreto sopracitato; chiunque contravviene è punito con le sanzioni penali di cui al comma 5 dello stesso articolo. Tale divieto, tuttavia, non si applica, ex art.4, comma 13, L.426/98, "...a) - omissis - b) nei confronti dei circhi... dichiarati idonei dalle autorità competenti in materia di salute e incolumità pubblica, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla Commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2" della L.150/92, meglio nota come "Commissione scientifica CITES". 2.La Commissione scientifica CITES,in data 10 maggio 2000, ha emesso il documento di individuazione dei "Criteri per il mantenimento di animali nei circhi e nelle mostre viaggianti" (allegato), già diramato dai competenti Ministeri dell'Ambiente e dell'Interno alle Prefetture ed agli altri Organi competenti. Ne consegue che, allo stato, nessun circo/spettacolo viaggiante è legittimato alla detenzione di animali pericolosi se non dietro apposita "dichiarazione di idoneità" rilasciata in conformità ai suddetti criteri e, comunque, detenendo gli animali in condizioni non contrastanti con gli stessi 3.In riferimento alle disposizioni normative contenute nelle seguenti leggi:n.150/1992--- n.426/1998--- n.159/2003---n.213/2003,è vietato a chiunque commerciare e detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili pericolosi. 4.Il Prefetto, con provvedimento motivato, può autorizzare in via temporanea la detenzione di tali animali previa verifica, effettuata dal Veterinario Responsabile dell'U.S.L. di competenza, della idoneità delle strutture di detenzione,al fine di garantire il benessere degli animali e la salute e l'incolumità pubblica.

**Art.13 - Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica .**

1. E' fatto divieto sul territorio comunale di molestare, catturare, detenere e commerciare le specie appartenenti alla fauna selvatica,distruggere nidi e/o prelevare uova o nidiacei, fatto salvo quanto stabilito dalle norme vigenti in materia di sanità e sicurezza pubbliche,che disciplinano l'esercizio della protezione della fauna selvatica, della pesca e delle normative sanitarie.

**Art. 14 - Abbandono di animali.**

1. E' vietato abbandonare qualsiasi tipo di animale domestico o appartenenti alla fauna autoctona o esotica, in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico. 2. Chiunque sia stato sanzionato per abbandono di un animale o per maltrattamento non può detenere animali a qualsiasi titolo. 3.Sono sottoposte a speciale tutela sul territorio comunale, per la loro progressiva rarefazione, tutte le specie di Anfibi e Rettili, sia che si tratti di individui adulti che di uova o larve ed i microhabitat specifici a cui esse risultano legate per la sopravvivenza; in particolare sono quindi protette le zone umide riproduttive degli anfibi, in tutte le loro forme e tipologie.

**Art.15 - Detenzione di cani od altri animali in proprietà confinanti con la pubblica via o con altra proprietà privata.**

1.Le recinzioni della proprietà privata, confinante con altre strade pubbliche o con altre proprietà private, devono essere costruite e conservate in modo idoneo per evitare che l'animale possa scavalcarle, superarle od oltrepassarle con la testa o possa mordere od arrecare danni a persone ed animali che si trovino dall'altra parte della recinzione.

**Art.16 - Trasporto di cani o di altri animali di affezione su autoveicoli**

A). Per uso commerciale

1.ferme restando le norme previste dal Nuovo Codice della Strada (art.169 DL. 285/92), chi trasporta animali su autoveicoli deve adottare tutte le misure necessarie a prevenire ed a evitare pericoli e/o danni per tutti gli occupanti del veicolo o a terzi.

2.il conducente deve comunque assicurare all'animale:

-areazione del veicolo;

-in caso di viaggi prolungati: somministrazione di acqua, cibo e soste.

3.Deve inoltre essere vietata la esposizione ai raggi solari ed alle fonti eccessive di calore o di freddo, per periodi comunque tali da compromettere il loro benessere.

4.Devono comunque essere evitate durante il trasporto sofferenze all'animale. B) I trasporti a fini commerciali devono essere conformi al regolamento C.E. N.1/2005.

**Art.17-Modalità per disfarsi degli animali**

1. I proprietari o i detentori di cani iscritti all'anagrafe devono segnalare all'area di sanità pubblica veterinaria delle aziende unità sanitarie locali competenti per territorio:

a) la cessione a qualsiasi titolo dell'animale;

b) il cambio della propria residenza;

c) la morte dell'animale;

d) la scomparsa dell'animale.

2. Gli eventi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 devono essere segnalati entro trenta giorni e quelli di cui alle lettere c) e d) entro dieci giorni dal loro verificarsi.

3. La denuncia di morte dell'animale iscritto all'anagrafe, effettuata dal proprietario o dal detentore ai fini della cancellazione dall'anagrafe, deve essere corredata di apposita certificazione rilasciata da un medico veterinario.

4. In caso di morte dell'animale la comunicazione, con allegato certificato di morte rilasciato da un medico veterinario, deve essere consegnata all'area di sanità pubblica veterinaria delle aziende unità sanitarie locali.

5. L'area di sanità pubblica veterinaria delle aziende unità sanitarie locali cura le variazioni anagrafiche conseguenti agli eventi di cui al comma 1.

6.Il proprietario che intende rinunciare alla proprietà dell'animale,non potendolo dare in carico al Comune, deve presentare formale istanza in tal senso presso l'Ufficio dell'Anagrafe canina del Comune e provvedere alla futura collocazione dell'animale presso un altro privato o presso

**C.C. n. 83 del 18/11/2009**

strutture di accoglienza che possano garantirne il benessere. Ogni eventuale onere conseguente al passaggio di proprietà ed al successivo mantenimento dell'animale, fatti salvi accordi di diversa natura o contesti sociali particolari, sarà a carico del proprietario o di eredi che intendono avvalersi del diritto di rinuncia. In caso di indigenza del proprietario, dopo la rinuncia dello stesso, per il mantenimento del cane si applica la disposizione di cui all'art.9 della L.R.n.15/2000.

**Art.18 Avvelenamento di animali.**

1. Su tutto il territorio comunale, ad eccezione delle abitazioni private, è proibito a chiunque, in osservanza alla normativa vigente per l'esercizio della caccia ed alle relative sanzioni e fatte salve eventuali responsabilità penali, detenere, spargere, depositare, liberarsi e/o disfarsi in qualsiasi modo, di esche avvelenate o altro materiale contenente veleni o altre sostanze che siano tossiche o irritanti, in luoghi ai quali possano accedere animali, escludendo le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, che devono essere eseguite con modalità tali da non interessare e nuocere in alcun modo ad altre specie animali e con pubblicizzazione delle stesse tramite avvisi scritti da diffondere nelle zone interessate.
2. Qualsiasi medico veterinario, operante sul territorio comunale, è tenuto a segnalare agli uffici incaricati di quanto sopra ogni diagnosi certa o "presunta" di avvelenamento di animali. Le segnalazioni di avvelenamento degli animali segnalate da chiunque vengano a conoscenza di avvelenamenti o spargimento di sostanze velenose, lo segnala oltre che ai soggetti previsti dalla legge anche all'Ufficio comunale competente per la tutela degli animali indicando, ove possibile, specie e numero degli animali, la sintomatologia a carico degli animali avvelenati, le sostanze di cui si sospetta l'utilizzo, nonché i luoghi in cui gli avvelenamenti si sono verificati.
3. L'Ufficio competente per la tutela degli animali determinerà proposte di tempi e modalità di sospensione delle attività svolte nell'area interessata e solleciterà la bonifica del terreno e/o luogo interessato dall'avvelenamento, che dovrà essere segnalato con apposita cartellonistica per il periodo ritenuto necessario.

**Art. 19 - Attraversamento di animali e tutela dei nidi**

1. Nelle zone sedi di attraversamento, in superficie o sotterraneo, l'Ufficio competente per la tutela degli animali propone l'installazione di apposita cartellonistica per segnalare l'attraversamento di animali.
2. I vari soggetti pubblici e/o privati che intendono eseguire opere edili e/o di restauro conservativo, di carattere pubblico e/o privato, i cui interventi siano ricadenti in zone ed aree interessate dalla presenza anche temporanea di animali domestici e siti di nidificazione delle colonie di uccelli selvatici, devono provvedere a darne comunicazione all'Ufficio competente per la tutela degli animali. Il Comune si farà carico della collocazione degli stessi nella salvaguardia del loro benessere.
3. Tale collocazione di norma deve essere ubicata in una zona adiacente al cantiere e dovrà essere in grado di ospitare tutti gli animali appartenenti alle colonie interessate dagli interventi;
4. Al termine dei lavori gli animali, anche previa collocazione di appositi ed adeguati insediamenti, dovranno se possibile essere riammessi sul territorio loro di origine, ovvero in siti immediatamente adiacenti a quello originario di provenienza e comunque assicurando agli animali un adeguato rispetto del loro benessere.

**Art.20 - Accesso degli animali sui servizi di trasporto pubblico.**

1. Gli Enti gestori dei servizi di trasporto pubblico, possono consentire l'accesso degli animali, in particolare di quelli d'affezione, sui mezzi operanti nel Comune di Catania.
2. Per i cani sui mezzi di trasporto è obbligatorio l'uso del guinzaglio e della museruola, per i gatti è obbligatorio il trasportino..
3. Il proprietario, o detentore a qualsiasi titolo, che conduce animali sui mezzi di trasporto pubblico dovrà posizionarsi in prossimità del conducente ed aver cura che gli stessi non sporchino o creino disturbo o danno alcuno agli altri passeggeri o alla vettura.
4. Nel caso specifico del trasporto pubblico su taxi, i conducenti degli stessi hanno la facoltà di rifiutare il trasporto degli animali. Il guidatore di qualunque mezzo pubblico può rifiutare la salita sul mezzo di un animale qualsiasi qualora ne sia già presente un altro. L'utente ha facoltà di richiedere un mezzo disponibile al trasporto degli animali, previa comunicazione telefonica alla ditta esercente il servizio.
5. I cani che accompagnano le persone non vedenti dovranno essere sempre ammessi sui mezzi di trasporto pubblico, taxi compreso.
6. Non potranno essere trasportati sui mezzi di trasporto pubblico animali appartenenti a specie di comprovata pericolosità; quelli di piccola taglia, quali ad esempio gatti e piccoli cani, sono ammessi al trasporto, comunque condotti sotto la responsabilità del proprietario e del detentore che adotterà tutti gli accorgimenti necessari.

**Art.21- Divieto di accattonaggio con animali.**

1. Al fine di tutelare la salute ed il benessere animale, è vietato esibire o utilizzare cuccioli di animali per la pratica dell'accattonaggio. E' altresì vietato utilizzare, in ambienti o luoghi pubblici, animali, di qualsiasi specie ed età, tenuti in modo tale da suscitare l'altrui pietà, per la pratica dell'accattonaggio
2. E' vietato, su tutto il territorio del Comune, nella pratica dell'accattonaggio, utilizzare animali in stato di incuria, denutrizione, precarie condizioni di salute, in evidente stato di maltrattamento, impossibilitati alla deambulazione o comunque sofferenti per le condizioni ambientali in cui vengono esposti.
3. Oltre alla sanzione amministrativa prevista dal presente Regolamento, gli animali rinvenuti nelle suddette circostanze possono essere sequestrati a cura degli organi di vigilanza e quelli d'affezione e saranno ricoverati presso il canile comunale, o in mancanza, in canile convenzionato.

**Art.22 - Divieto di offrire animali in premio, vincita, oppure omaggio.**

1. E' vietata la cessione a qualunque titolo in luogo pubblico di cani non iscritti all'anagrafe canina e ne è vietata in ogni caso la cessione come vendita.

**Art. 23 - Spettacoli e intrattenimenti con l'utilizzo di animali.**

1. Gli spettacoli o gli intrattenimenti pubblici o privati non vietati con animali, effettuati con o senza scopo di lucro che contempli, in maniera totale o parziale, l'utilizzo di animali, sia appartenenti a specie domestiche che esotiche, sono soggetti, alle leggi e regolamenti vigenti sulla tutela

**C.C. n. 83 del 18/11/2009**

della fauna ed alle prescritte autorizzazioni commerciali e sanitarie, nonché ai pareri della Commissione Comunale di pubblico Spettacolo e della commissione prefettizia di Vigilanza (CPV).

2. Sono consentite le manifestazioni promosse da Associazioni aventi finalità animaliste e zoofile, di volontariato, di promozione, organizzate al fine di favorire l'adozione di animali ospiti di strutture di ricovero o per sensibilizzare i cittadini alle problematiche relative alla difesa ed alla tutela degli animali.

3. Per lo svolgimento delle iniziative, le Associazioni dovranno richiedere al comune la necessaria autorizzazione e dovranno acquisire il parere del servizio veterinario dell'Azienda Usl.

4. Sono consentite le mostre, esposizioni, manifestazioni di bellezza, secondo le disposizioni dell'art. 24.

5. Per quanto concerne gli animali di cui al comma 1, è consentito l'attendimento esclusivamente ai circhi nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento e dei requisiti prescritti dalla Commissione CITES (Convenzione sul commercio internazionale delle specie in pericolo), istituita presso il Ministero dell'ambiente, con sua delibera del 10 maggio 2000 (Criteri per il mantenimento degli animali nei circhi e nelle mostre viaggianti), emessa in ottemperanza alla legge 426/1998. Non saranno concessi permessi in assenza di autodichiarazioni, soggette a controllo sul rispetto dei predetti requisiti e criteri. In particolare debbono essere rispettati i seguenti 15 criteri CITES:

1. ogni circo e mostra viaggiante deve essere identificabile attraverso un nome univoco ed insostituibile; i criteri di seguito indicati si rivolgono a qualsiasi struttura del genere che entri o comunque operi nel territorio ovvero a qualsiasi attività che preveda animali per lo spettacolo:

2. in ogni struttura devono essere identificati il rappresentante legale ed il gestore/gestori e le attività che vi si svolgono;

3. in ciascuna struttura ed in ciascun luogo di spettacolo o mostra devono essere opportunamente indicate le specie ed il numero degli esemplari autorizzati ad essere ospitati e/o trasportati;

4. ogni struttura deve mantenere un rapporto costante con un consulente e/o dipendente veterinario.

5. ogni struttura deve disporre ed esibire, a richiesta dell'Autorità competente, l'elenco dettagliato del personale dipendente e consulente; per ciascuna di tali figure debbono essere altresì disponibili le relative qualifiche professionali;

6. per l'attività svolta dai circhi e dalle mostre viaggianti non è ritenuta possibile l'acquisizione di animali prelevati direttamente in natura per essere utilizzati negli spettacoli. Per gli esemplari ospitati debbono essere garantiti i requisiti minimi di cui all'appendice A della CITES;

7. il mantenimento di nuovi esemplari, da parte delle strutture cui è consentito il mantenimento, deve essere ottenuto tramite scambi e/o acquisizioni di animali riprodotti in cattività;

8. le strutture circensi e le mostre viaggianti devono mantenere un registro di carico e scarico di tutti gli animali che devono essere individualmente riconoscibili; nel registro devono essere indicati i dati relativi all'acquisizione e cessione di esemplari, le eventuali nascite e i decessi, le informazioni relative alla pertinente documentazione CITES ed ogni altra documentazione necessaria ai sensi delle normative vigenti. Tale registro deve essere disponibile ed a disposizione degli organi di vigilanza;

9. ogni esemplare ospitato deve essere identificabile attraverso idonea marcatura permanente, così come indicato dalla Commissione Scientifica CITES;

10. ogni struttura deve predisporre un piano alimentare per le specie ospitate che risponda alle diverse esigenze fisiologiche e nutrizionali delle stesse. Gli alimenti debbono essere conservati in luoghi idonei allo scopo;

11. gli animali debbono essere mantenuti in strutture, sia fisse che mobili, che permettano agli stessi di potersi sottrarre liberamente alla vista del pubblico. Inoltre gli animali debbono avere a disposizione strutture di ricovero per ripararsi da condizioni climatiche avverse. Le strutture di mantenimento debbono essere attrezzate con strumenti atti a regolare la temperatura degli ambienti in funzione delle singole esigenze degli esemplari ospitati;

12. ogni struttura deve disporre sia di un corretto ed adeguato piano di pulizia e disinfezione, sia di un'area idoneamente attrezzata per il mantenimento in isolamento di esemplari che necessitano di cure veterinarie;

13. i metodi di trasporto devono rispettare le normative internazionali e nazionali vigenti in materia;

14. le strutture devono disporre di un piano di emergenza da attuare in caso di possibile fuga degli esemplari ospitati;

15. gli animali non possono essere esibiti al di fuori della struttura (circo o mostra viaggiante) per la quale è stata rilasciata l'idoneità per lo spettacolo.

**Art 24- Esposizione di animali.**

1. Le manifestazioni pubbliche che coinvolgono animali (tranne quelle promosse in collaborazione con il Comune per la lotta al randagismo) sono soggette ad autorizzazione da parte del Comune, previo parere del Servizio Veterinario 2. Gli animali in esposizione devono essere tenuti in idonee strutture, così come da norme vigenti in materia.

**Art.25.-Smarrimento,rinvenimento,Affido**

1. In caso di smarrimento di un animale il detentore ne dovrà fare tempestiva denuncia alle autorità preposte.

2. Chiunque rinvenga animali randagi, vaganti o abbandonati è tenuto a comunicarlo senza ritardo al Servizio veterinario Azienda USL per la regolarizzazione dell'iscrizione all'anagrafe canina e per controlli di legge.

3. Chiunque rinvenga animali feriti è tenuto a comunicare il loro rinvenimento al Servizio Veterinario dell'Azienda Usl competente per territorio ed al competente Ufficio comunale per la tutela degli animali.

4. In caso di rinvenimento di un animale il cittadino può comunicare il loro rinvenimento al Servizio veterinario dell'A.S.L ed al competente Ufficio comunale per gli animali. Il competente Ufficio comunale potrà autorizzare, secondo le modalità di legge, i relativi accertamenti al pronto soccorso gratuito presso l'ASL, al cittadino che è disponibile a farsene carico.

**Art.26 - Fuga, cattura, uccisione di animali**

1. La fuga di un cane pericoloso dovrà essere immediatamente segnalata al Servizio Veterinario dell'Azienda USL, per i provvedimenti di competenza.

2. La soppressione degli animali randagi detenuti in canili è consentita esclusivamente se gravemente malati e non più curabili o di comprovata pericolosità.

**Art.27 Pet-therapy;**

1. Il Comune di Catania, in conformità al dettato del DPCM 28.02.2003 promuove nel suo territorio la preparazione di cani per i disabili e l'utilizzazione degli animali da compagnia ai fini della pet-therapy



**C.C. n. 83 del 18/11/2009**

2. L'educazione di animali da compagnia per i disabili o per la pet-therapy deve essere effettuato soltanto da parte di persone con cognizioni e competenze specifiche, accertate dalla Commissione accreditata presso il Ministero della salute.
3. Ai fini della corretta attuazione dei programmi di attività assistite dagli animali (AAA) e di terapie assistite dagli animali (TAA) è vietata l'utilizzazione di animali che possono da tale attività ricevere stress.
4. Tutti gli animali impiegati in attività e terapie assistite devono superare una valutazione interdisciplinare che ne attesti lo stato sanitario, le capacità fisiche e psichiche, fra le quali in particolare la socievolezza e la docilità, nonché l'attitudine a partecipare a programmi di AAA e di TAA. In nessun caso le loro prestazioni devono comportare per l'animale fatiche o stress psichici o fisici, né consistere in attività che comportino dolore, angoscia, danni psico-fisici temporanei o permanenti, ovvero sfruttamento.

**Art 28.-Allevamento e vendita**

1. L'apertura di attività economiche riguardanti la vendita di animali da compagnia e l'attivazione di impianti per l'allevamento, l'addestramento, il commercio o la custodia di animali devono essere provviste della regolare autorizzazione dell'A.S.L. 2. Il titolare dell'attività deve dotarsi di registro di carico e scarico dei singoli animali da compagnia, che deve essere tenuto regolarmente e costantemente aggiornato.
3. Gli animali in esposizione devono essere tenuti in idonee strutture che abbiano i requisiti previsti dalla L. 116/92 ed essere inoltre provvisti di acqua e di cibo a seconda della specie.
4. Lo spazio destinato ad ogni animale dovrà essere idoneo alla sua mole, carattere e razza al fine di evitarli sofferenze fisiche e psicologiche.
5. E' vietato vendere o esporre animali che non si presentano in buono stato di salute.
6. L'esposizione non può prolungarsi oltre l'orario di apertura dell'attività.
7. L'esposizione di volatili, o all'interno degli esercizi commerciali fissi deve essere effettuata avendo cura che gli stessi siano riparati dagli agenti atmosferici, oltre ad essere provvisti di cibo ed acqua, e siano collocati in gabbie le cui misure rispettino le prescrizioni di legge, posizionate ad almeno un metro da terra.
8. Le attività commerciali ambulanti ed occasionali, inerenti la vendita e/o l'esposizione di animali, hanno l'obbligo di tenere gli stessi in esposizione, protetti dagli agenti atmosferici, fornendo loro il cibo e l'acqua necessari; nel caso che l'attività riguardi i volatili le dimensioni delle gabbie non debbono avere dimensioni inferiori a quanto previsto dal D.Lgs 116/92.
9. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui al comma 4 del presente articolo, viene disposta la chiusura o la sospensione dell'attività per l'intera giornata, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa.
10. Non potranno essere effettuate vendite e cessioni a qualsiasi titolo di animali a minori di anni 18. E' possibile la vendita o l'affidamento di animali in genere ai minori di 16 anni con l'espresso consenso del loro genitore o di altre persone che esercitano la responsabilità parentale.
11. La vendita di cani e gatti, può avvenire solo dopo lo svezzamento, in allevamenti autorizzati, negli esercizi commerciali a norma di legge e nel canile comunale, e comunque secondo le norme vigenti e fatta eccezione per le cessioni indispensabili per la sopravvivenza degli animali secondo certificazione veterinaria.
12. E' vietata qualsiasi operazione di selezione o di incrocio tra razze di cani con lo scopo di svilupparne l'aggressività.

**Art. 29. Inumazione di animali**

1. Oltre all'incenerimento negli appositi impianti autorizzati di animali deceduti è consentito al proprietario il sotterramento di animali da compagnia, previo consenso in terreni privati allo scopo e solo qualora sia stato escluso qualsiasi pericolo di malattie infettive ed infestive trasmissibili agli umani ed agli animali ai sensi del Regolamento CEE n.1774/2002 con autorizzazione del Servizio Veterinario dell'Azienda UsI competente per territorio.
2. Il Comune di Catania può concedere anche ai sensi della normativa regionale vigente appositi terreni recintati in comodato finalizzati a diventare cimiteri per cani, gatti ed altri animali, previa acquisizione di un certificato medico-veterinario che esplicitamente ne consenta l'esecuzione. 3. E' fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e al successivo regolamento comunale che il Comune di Catania adotterà per normare la materia.

**Art. 30 - Destinazione di cibo per animali**

1. Anche ai sensi del Decreto Legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997, come modificato dalla Legge n. 179 del 31 luglio 2002 "Disposizioni in materia ambientale", le associazioni animaliste regolarmente iscritte all'Albo regionale e i privati cittadini che gestiscono strutture di ricovero per animali d'affezione e colonie feline possono rivolgersi alle mense di amministrazioni pubbliche e aziende private e ad esercizi commerciali per il prelievo dei residui e delle eccedenze derivanti dalla preparazione nelle cucine di qualsiasi tipo di cibi solidi, cotti o crudi, non entrati nel circuito distributivo di somministrazione, di generi alimentari non consumati, da destinare all'alimentazione degli animali ospitati nelle suddette strutture ed in colonie feline.

Titolo IV – CANI

**Art.31. Animali di affezione**

1. La Regione Siciliana, con la legge n.15/2000, in attuazione della legge 14 Agosto 1991, n.281, e successive modifiche ed integrazioni, nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto delle leggi dello Stato, promuove la protezione degli animali con particolare riguardo alle condizioni di vita di quelli domestici e di affezione, l'educazione al rispetto degli stessi e sostiene gli interventi finalizzati alla tutela della salute umana ed animale, alla salvaguardia del territorio, al riequilibrio ambientale ed alla prevenzione del randagismo.
2. Agli adempimenti previsti dalla legge, provvedono la Regione, le province regionali, i comuni singoli o associati, le aziende unità sanitarie locali, ognuno nell'ambito delle rispettive competenze, avvalendosi della collaborazione delle associazioni protezionistiche o animaliste.
3. Il Regolamento esecutivo dell'art.4 della legge regionale, pubblicato sulla GURS n. 15 del aprile 2007, individua le modalità di applicazione per i casi nei quali la legge regionale rimanda specificamente al regolamento di attuazione, definendo gli schemi di convenzione che possono essere adottati dai comuni per la custodia degli animali e le diarie giornaliere rimborsabili alle Associazioni, sono stati altresì individuati i requisiti per la costruzione dei rifugi pubblici e privati, è stato definito un protocollo di intervento per la sterilizzazione dei cani randagie delle colonie feline, sono state infine aggiornate le sanzioni alle regionali violazioni della legge.

**Art.32-Anagrafe regionale canina**

1. L'anagrafe canina regionale è una banca dati dei cani iscritti all'Anagrafe e identificati con il microchip, alimentata dalle singole anagrafi

**C.C. n. 83 del 18/11/2009**

territoriali dei Servizi Veterinari delle Aziende USL della Sicilia e dagli Ambulatori Veterinari accreditati. L'accesso alla ricerca cani permette di rintracciare il luogo di registrazione di un cane smarrito e il suo legittimo proprietario, nel rispetto della tutela della privacy del cittadino.

L'iscrizione del cane all'Anagrafe canina, oltre a rendere più facile la restituzione del cane al proprietario, rappresenta un efficace strumento di dissuasione degli abbandoni e favorisce studi e interventi per la prevenzione e cura delle malattie degli animali.

2. Il proprietario o detentore di un cane, di età inferiore a 60 gg., deve provvedere a far identificare e registrare l'animale presso il servizio veterinario dell'Azienda USL o presso gli Ambulatori veterinari accreditati. Chiunque divenga responsabile di un cane di età superiore a 60 giorni verifica, al momento in cui ne entra in possesso, se esso sia già iscritto all'anagrafe canina ed identificato con tatuaggio o trasponditore; in caso contrario, provvede, ai termini di legge, all'immediata iscrizione.

**Art. 33 - Attività motoria e rapporti sociali.**

1. E' vietato detenere cani in spazi angusti tali da impedire i movimenti di locomozione tipici della specie o in altre condizioni incompatibili con la loro natura, nonché privi dell'acqua e del cibo necessari.

2. E' vietato detenere cani senza fornire loro protezione adeguata, così come disposto dalle normative vigenti, dalle avversità climatiche ed atmosferiche: la corretta custodia in spazi privati aperti deve essere garantita mediante recinzioni che tutelino il benessere degli animali e la sicurezza pubblica.

3. Ove sia custodito almeno un cane in abitazioni con giardino è fatto obbligo al proprietario o al detentore di segnalare la presenza con almeno un cartello ben visibile, collocato al limite esterno della proprietà in prossimità dell'ingresso.

4. Ogni canile o rifugio pubblico o privato deve disporre di un'adeguata area di sgambamento per i cani, da usare con regolarità per ogni cane detenuto.

5. I cani tenuti a catena devono sempre poter raggiungere il riparo, la cuccia ed i contenitori dell'acqua e del cibo e devono disporre di tutto lo spazio consentito dalla lunghezza del cavo e della catena senza alcun impedimento in tal senso l'area di pertinenza dovrà essere sgombrata da ogni ostacolo che possa rappresentare un pericolo per il libero movimento dell'animale. La catena dovrà essere munita da due moschettoni rotanti ad entrambe le estremità ed il collare dovrà essere sufficientemente largo onde evitare la strozzatura dell'animale o dolorosi disagi.

**Art. 34- Dimensioni dei recinti.**

1. I cani, custoditi in recinto, devono avere uno spazio consono alle loro caratteristiche

2. Il Comune, si rivolgerà all'A.S.L. per eventuali valutazioni sul benessere degli animali.

**Art. 35 - Guinzaglio e museruola**

1. I proprietari dei cani hanno obbligo di utilizzare sempre il guinzaglio ad una misura non superiore a mt. 1,50 per i cani condotti nelle aree urbane e nei luoghi aperti dal pubblico, nonché nei luoghi in comune degli edifici in condominio, fatte salve le aree individuate dal Comune e di avere sempre con sé la museruola (rigida o morbida) da applicare in caso di potenziale pericolo, nonché l'obbligo di affidare il proprio animale solo a persone in grado di gestirlo.

2. Il proprietario ed il detentore devono, inoltre, assumere informazioni sulle caratteristiche fisiche ed etologiche dei cani e sulle normative in vigore.

3. Le disposizioni del 1 e 2 comma non si applicano ai cani in dotazione alle Forze armate, di Polizia, di Protezione civile e dei Vigili del fuoco.

**Art. 36. Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche, luoghi privati.**

1. Ai cani muniti di guinzaglio, seppur estensibile entro 1,50, o museruola accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico compresi i giardini e i parchi ad eccezione di quelli dove sia espressamente vietato previo parere del competente Ufficio per la tutela degli animali mediante apposita segnaletica che riporti l'indicazione dell'area verde accessibile ai cani più vicina.

2. Nei luoghi aperti dove non è presente il pubblico e nelle aree appositamente attrezzate i cani possono essere condotti senza guinzaglio e senza museruola sotto la responsabilità del proprietario e del detentore. I cani di indole aggressiva sono comunque condotti con guinzaglio e museruola.

**Art. 37 - Aree e percorsi destinati ai cani.**

1. Nell'ambito di giardini, parchi ed altre aree a verde di uso pubblico, possono essere individuati, autorizzati e realizzati dall'Ufficio competente per la tutela degli animali, ove possibile, mediante appositi cartelli e delimitazioni fisiche, spazi destinati ai cani, dotati anche delle opportune attrezzature.

**Art. 38 - Accesso negli esercizi pubblici (bar, ristoranti).**

1. I cani accompagnati dal proprietario o detentore a qualsiasi titolo, hanno accesso nei modi consentiti dal comma 2 del presente articolo, a tutti gli esercizi pubblici che non espongono il divieto d'accesso agli animali.

2. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, che conducono gli animali negli esercizi pubblici, dovranno farlo usando sia guinzaglio che museruola, avendo inoltre cura che non sporchino e che non creino disturbo o danno alcuno. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, sono sempre responsabili del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e rispondono, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocate all'animale stesso.

**Art. 39 - Obbligo di raccolta delle deiezioni ed igiene dei luoghi frequentati dai cani**

1. I proprietari o i detentori sono tenuti alla raccolta delle feci emesse dai loro animali, in modo tale da evitare l'insudiciamento dei marciapiedi, delle strade e delle loro pertinenze e mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo.

2. Tale obbligo deve essere rispettato anche nelle aree attrezzate dei parchi pubblici, o altre aree ritenute idonee, destinate alle attività motorie, ludiche e di socializzazione degli animali. A tal fine gli accompagnatori dei cani debbono essere muniti di palette ecologiche e sacchetto idonei per l'asportazione delle deiezioni. Sono esentati i non vedenti accompagnati da cani guida e particolari categorie di portatori di handicap impossibilitati alla effettuazione della raccolta delle feci. 3. I proprietari e i detentori dei cani hanno l'obbligo di mantenere gli spazi privati o condominiali frequentati dai propri cani, in condizioni igieniche corrette. A tale scopo, dovranno rimuovere le deiezioni prodotte dagli animali giornalmente, o più frequentemente, qualora determinassero cattivi odori ed inconvenienti igienici dannosi per i vicini o per la collettività.

4. E' fatto obbligo il rispetto dell'art. 17 della L.R. 15/2000

**C.C. n. 83 del 18/11/2009**

**Art.40 Centri di addestramento-educazione**

1. Chi intende attivare un centro di addestramento-educazione per cani deve presentare richiesta al Direttore Generale dell'A.S.L.
2. All'atto della domanda il responsabile del Centro di addestramento-educazione fornisce il curriculum degli addestratori impiegati ed una dichiarazione nella quale si impegna a non utilizzare metodi coercitivi, a non eseguire addestramenti intesi ad esaltare l'aggressività dei cani e rispettare le disposizioni del presente Regolamento.
3. I centri in funzione all'entrata in vigore del presente Regolamento dovranno adempiere al procedimento di cui ai precedenti commi presentando la domanda entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

**Art. 41- Adozione e sterilizzazione**

1. Il Comune, può adottare azioni mirate coerenti all'allegata linea guida del decreto 13.12.2007 per incentivare le adozioni di cani dai rifugi attraverso la gratuità di alcuni servizi (iscrizione all'anagrafe, sterilizzazione, cure veterinarie, vaccinazione,..)
2. Al fine di contenere il randagismo ed evitare il sovraffollamento dei rifugi sanitari e di quelli per il ricovero, il Comune d'intesa con i servizi veterinari delle Aziende Unità sanitarie locali, le associazioni protezionistiche e animaliste iscritte all'Albo regionale, i medici veterinari liberi professionisti, può stipulare protocolli operativi che prevedono la sterilizzazione dei cani vaganti e delle colonie feline secondo il protocollo sanitario di cui all'allegato VI al decreto presidenziale 12 gennaio 2007 n.7

**Art.42 Riammissione nel territorio. Cani liberi accuditi**

1. Al fine di contenere il randagismo ed evitare il sovraffollamento dei rifugi per il ricovero, prioritariamente devono essere privilegiati gli interventi di sterilizzazione dei cani randagi e la successiva reimmissione degli stessi sul territorio.  
Il Comune, d'intesa con i servizi veterinari delle aziende unità sanitarie locali, le associazioni protezionistiche e animaliste iscritte all'albo regionale, i medici veterinari liberi professionisti, stipulano protocolli operativi che prevedono la sterilizzazione dei cani randagi, ed eventualmente anche di proprietà, secondo lo schema operativo di cui all'allegato VI al decreto presidenziale 12 gennaio 2007, n. 7.  
Solo i cani per le cui condizioni non è possibile procedere alla reimmissione sul territorio sono destinati ai rifugi per il ricovero
2. Il cane, se di indole mansueta, può essere mantenuto in libertà, tale animale viene definito "cane libero accudito". Nel rispetto delle disposizioni in vigore, è prevista la possibilità di affidare cani randagi, o detenuti nei canili o rifugi, di accertata indole mansueta, socievoli e docili, in via temporanea e previo parere del Servizio Veterinario, ad enti pubblici o privati (circoscrizione comunale, scuola, casa di riposo, casa di accoglienza per persone senza fissa dimora, associazione, condominio ecc..) nella persona del suo rappresentante/presidente pro tempore, che si impegna a provvedere al mantenimento ed alle spese sanitarie del cane. Il cane, iscritto all'anagrafe canina, vaccinato e sterilizzato, dovrà essere munito di medaglietta ben visibile con la dicitura "cane libero accudito" e il nome ed il recapito telefonico del rappresentante/presidente pro tempore dell'ente affidatario, il quale deve comunicare tempestivamente al Servizio Veterinario l'eventuale scomparsa del cane e deve impegnarsi a riconsegnarlo al canile o rifugio che l'ha affidato, su semplice richiesta scritta del Servizio veterinario.

**Titolo V - GATTI**

**Art. 43- Definizione dei termini usati nel presente titolo.**

1. Per "gatto libero" si intende un animale che vive in libertà, di solito insieme ad altri gatti.
2. Per "colonia felina" si intende un gruppo di gatti, non inferiore a tre, che vivono in libertà e su spazi pubblici, e frequentano abitualmente lo stesso luogo. La presenza della colonia felina può essere segnalata tramite apposito cartello.
3. La persona che si occupa della cura e del sostentamento delle colonie di gatti che vivono in libertà è denominata "gattaro" o "gattara".

**Art. 44- Tutela dei gatti liberi.**

1. I gatti di "colonia felina" che vivono nel territorio comunale sono da considerarsi equiparati al Patrimonio indisponibile dello Stato.
2. I gatti di proprietà, qualora lasciati liberi di vagare sul territorio, devono essere sterilizzati a cura e spese del proprietario.
3. È compito dell'A.S.L. e del Comune, provvedere in base alla normativa vigente, alla tutela degli animali

**Art. 45- Cura delle colonie feline da parte dei/delle gattari/e.**

1. Il Comune riconosce l'attività benemerita dei cittadini che, come gattari/e, si adoperano per la cura ed il sostentamento delle colonie di gatti liberi e promuove periodici corsi di informazione in collaborazione con il Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria USL competente per territorio e le Associazioni di volontariato animalista.
2. Chi intende accudire una colonia felina deve fare richiesta al Servizio Veterinario dell'Azienda USL. In caso di accettazione della domanda, verrà rilasciata apposita attestazione che sarà inviata per conoscenza al competente Ufficio comunale per la tutela degli animali.
3. Al cittadino o cittadina gattaro/a è permesso l'accesso, al fine dell'alimentazione e della cura dei gatti, a qualsiasi area nel quale i gatti si trovano, purché gli sia già stato riconosciuto il titolo di custode di colonia felina e non violi la proprietà privata, salvo accordi con i proprietari.
4. La cattura dei gatti liberi, per la cura e la sterilizzazione, potrà essere effettuata dai/dalle gattari/e o da personale appositamente incaricato dall'Amministrazione comunale

**Art.46- Colonie feline.**

1. Le colonie feline sono tutelate dal Comune di Catania che, nel caso di episodi di maltrattamento, si riserva la facoltà di procedere a querela nei confronti dei responsabili secondo quanto disposto dagli artt.544-bis e ter del Codice Penale.
2. Le colonie feline che vivono all'interno del territorio comunale sono censite dal Comune e trasmesse per conoscenza al Servizio Veterinario Azienda USL.
3. Le colonie feline non possono essere spostate dal luogo dove abitualmente risiedono; eventuali trasferimenti potranno essere effettuati su parere del Servizio Veterinario Azienda USL competente per territorio ed esclusivamente per comprovate e documentate esigenze sanitarie riguardanti persone o gli stessi animali o comprovate motivazioni di interesse pubblico.

**Art. 47 - Alimentazione dei gatti.**

1. I/le gattari/e dovranno fornire un'equilibrata alimentazione e potranno rivolgersi anche alle mense delle scuole comunali per il prelievo di alimenti non consumati, purché commestibili, da destinare all'alimentazione dei gatti, oppure ad altre forme di approvvigionamento alimentare che potranno essere successivamente istituite allo stesso scopo.
2. I/le gattari/e sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene del suolo pubblico e del decoro urbano evitando la dispersione di alimenti,

**C.C. n. 83 del 18/11/2009**

provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati dopo ogni pasto ed asportando ogni contenitore utilizzato per i cibi solidi ad esclusione dell'acqua.

**Titolo VI – PICCOLA FAUNA**

**Art.48 .Tutela della piccola fauna**

1. In sintonia con i principi e le norme contenute nella Convenzione di Berna 19.09.1979 (recepita con Legge 06.08.1981 n.503), nella Direttiva Habitat Consiglio CEE 92/43 21.05.1992 (recepita con DPR 08.09.1997, n.357 e successive integrazioni), nella Legge n.157/92, nella L.R. 5 aprile 1988 n.18, il Comune tutela le specie di piccola fauna di importanza nazionale durante tutte le fasi biologiche della loro esistenza, nel loro habitat naturale e durante le rotte di migrazione, svernamento, raduno, alimentazione, riproduzione e muta.

2. Le specie animali - le relative ed eventuali sottospecie, nonché le specie autoctone mediterranee o europee occasionalmente presenti sul suolo comunale - oggetto di tutela sono

a)le specie appartenenti alla classe degli Anfibi; b) le specie autoctone appartenenti alla classe dei Rettili;

c) tutti i mammiferi (ad eccezione di quanto previsto dalla legge 157/92, il topolino delle case, il ratto nero ed il ratto delle chiaviche);

d) gli uccelli

e)i crostacei di specie autoctone;

f)le popolazioni di specie endemiche e di importanza comunitaria di invertebrati dulciacquicoli e terragnoli E' tutelato, inoltre, l'intero popolamento animale proprio delle cavità ipogee, ed è vietato detenere chiroterteri di specie autoctone.

3.Sono vietati l'uccisione, il ferimento, il maltrattamento in ogni sua forma, la detenzione a qualsiasi scopo, il trasporto, la traslocazione ed il commercio delle specie di cui ai commi 2 e 3, fatte salve le deroghe per gli enti autorizzati.

4.La tutela è estesa anche alle uova ed alle forme giovanili delle specie animali elencate nei commi 2 e 3.

**TITOLO VII - VOLATILI**

**Art. 49 Detenzione di volatili ornamentali.**

1.I volatili, per quanto riguarda le specie sociali, debbono essere tenuti possibilmente in coppia. in gabbia, le stesse non possono essere esposte a condizioni climatiche sfavorevoli ed i contenitori dell'acqua e del cibo all'interno della gabbia debbono essere sempre riforniti.

**Art. 50 –Dimensioni delle gabbie.**

1. Al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni motorie ed il rispetto delle caratteristiche eco-comportamentali delle singole specie, devono essere garantite dimensioni sufficienti per le gabbie che detengono uccelli.

2. E' obbligatorio inoltre posizionare sulle voliere e sulle gabbie mantenute all'aperto una tettoia che copra almeno la metà della parte superiore

3.Le dimensioni minime delle gabbie,quanto non sono normate, devono essere compatibili con le norme e col benessere degli animali. 4.Quando i volatili vengono tenuti in gruppo,le dimensioni della gabbia devono aumentare per soddisfare i bisogni di tutti gli uccelli. 5.Per quanto riguarda i volatili analoghi per tipologia e dimensione a quelli descritti nelle direttive dell'istituto nazionale per la fauna selvatica dell'11 marzo 1996,le gabbie da detenzione e da trasporto non devono essere di dimensioni inferiori alle dimensioni stabilite dall'ISPRA

5.Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano :

a)nei casi inerenti viaggi a seguito del proprietario, purché non superino le 4 ore;

b) per il trasporto e/o il ricovero per esigenze sanitarie debitamente certificate da un medico veterinario.

c)ai volatili allevati per la produzione di alimenti, per i quali valgono le norme specifiche.

**Art. 51 – Controllo dei colombi liberi urbani**

1 Al fine di contenere l'incremento delle colonie di colombi (Columbia livia domestica), per salvaguardarne la salute, per tutelare l'aspetto igienico sanitario ed il decoro urbano, per ridurre il numero nell'area urbana, nonché per perseguire l'equilibrio dell'ecosistema territoriale, devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:

a) è vietato, su tutto il territorio comunale, somministrare (in modo sistematico e non) alimenti ai colombi allo stato libero;

b) i proprietari degli stabili devono porre in essere quanto necessario per evitare l'insediamento e la nidificazione dei colombi, nel rispetto del benessere degli animali e della normativa edilizia;

2.L'A.S.L.,anche in collaborazione con associazioni animaliste e zoofile,attivano programmi diretti allo studio della popolazioni di colombi liberi urbani,intesi ad evitare un'indiscriminata proliferazione degli stessi,fermo restando il rispetto d regole di non maltrattamento degli animali.

Le azioni di contenimento del numero dei colombi in libertà non possono essere esercitate con metodi cruenti.

**Titolo VIII - ANIMALI ACQUATICI**

**Art. 52 - Dimensioni e caratteristiche degli acquari.**

1.Il volume dell'acquario deve essere adeguato alle dimensioni e al numero dei soggetti ospitati .

2.Gli acquari non devono avere forma sferica e comunque non devono avere pareti curve di materiale trasparente. 3.In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione e l'ossigenazione dell'acqua, le cui caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura devono essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate.

3.Gli animali acquatici devono essere tutelati anche in base alle loro caratteristiche etologiche.

4.Gli animali acquatici per quanto riguarda le specie sociali dovranno essere tenuti possibilmente in coppia.

**Art. 53 Divieti**

1.E' fatto assoluto divieto di porre in essere azioni contrarie alle normativi vigenti in materia di maltrattamento degli animali,nonché di pesca marittima e di pesca in acque interne,di polizia veterinaria e di igiene di alimenti di origine animale.

**Titolo IX – ANIMALI ESOTICI**

**Art. 54 – Animali esotici**

1. Il possesso e la detenzione di animali esotici deve avvenire nel rispetto della normativa comunitaria nazionale e della convenzione di Washington (CITES)

**Art. 55 - Tutela degli animali esotici**

1. Per animali esotici si intendono le specie di mammiferi, uccelli, rettili e anfibi facenti parte della fauna selvatica esotica, viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nei territori dei paesi di origine e dei quali non esistono popolazioni stabilizzate in ambiente naturale sul territorio nazionale.
2. I possessori di animali esotici, quando pericolosi, devono munirsi dell'autorizzazione di legge per la detenzione, rilasciata dal Comune per il tramite del Servizio veterinario Azienda USL territorialmente competente.
3. L'allevamento per il commercio ed il commercio di animali esotici sono subordinati al rilascio di apposita autorizzazione del Comune.
4. La domanda di autorizzazione deve essere inoltrata al servizio veterinario della unità sanitario locale territoriale competente.
5. La detenzione, l'allevamento ed il commercio di animali esotici, senza apposita autorizzazione o in condizioni diverse da quelle previste all'atto della autorizzazione o ritenute non idonee dagli operatori della vigilanza veterinaria, comportano la revoca dell'eventuale autorizzazione e la destinazione degli animali, verrà proposta dagli agenti di vigilanza al Sindaco o al Direttore generale dell'A.S.L. o all'Autorità Giudiziaria secondo competenze.

**Art.56 .Istituzione nucleo di vigilanza e coordinamento aree**

1. Il Comune di Catania costituisce un nucleo di vigilanza, presieduto dal Responsabile dell'ufficio progetto animali composto da:
  - due ispettori della Polizia Municipale appartenenti al Nucleo di Vigilanza Ambientale;
  - un componente scelto dall'assessore competente tra i rappresentanti delle associazioni animaliste;
  - un veterinario;
  - un amministrativo.
2. In considerazione dell'emergenza randagismo, il Sindaco, nell'ambito delle sue competenze, individua dei luoghi ove trattenere esclusivamente in via temporanea dei cani randagi per i quali non è stato possibile l'immediato avvio al canile e/o rifugio sanitario, in attesa della prevista collocazione a norma di legge.

**Art. 57- Sanzioni.**

1. Fatta salva la denuncia all'Autorità giudiziaria nei casi espressamente previsti come reato dall'ordinamento statale e le sanzioni previste dalle leggi statali, regionali o da altri regolamenti in vigore Per la violazione delle disposizioni del presente regolamento comunale si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 150 euro. Per le violazioni delle altre disposizioni, fatto salvo le disposizioni penali in materia di protezione degli animali, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 500 euro, in conformità all'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 Per gli stessi articoli la sanzione è proporzionata anche in relazione al numero di animali coinvolti nelle violazioni.
2. Gli importi delle sanzioni sono introitati in apposito capitolo del bilancio comunale. Tali somme saranno destinate alla tutela degli animali d'affezione.
3. Al fine di assicurare una corretta ed informata esecuzione del presente Regolamento, delle leggi e di altri Regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali, l'Ufficio competente per la tutela degli animali anche in collaborazione con la Polizia Municipale provvede alla redazione ed alla diffusione capillare con periodicità almeno annuale di campagne informative anche presso scuole, sedi comunali, associazioni, negozi di animali, allevamenti, ambulatori veterinari.

**Art. 58 - Vigilanza.**

1. Sono incaricati di far rispettare il presente Regolamento il nucleo di vigilanza, il Corpo di Polizia Municipale, il Servizio veterinario dell'Azienda USL, le Guardie Zoofile, se espressamente autorizzati in proposito con apposita convenzione ed il Servizio Ispettivo Annonario relativamente alla vigilanza delle attività commerciali.
2. La Polizia Municipale e le Guardie Zoofile delle associazioni di volontariato vigilano ai sensi dell'articolo 13 comma 3 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n.532 sulla protezione degli animali durante il trasporto, secondo le competenze attribuite dalle norme sul territorio comunale.
3. Il Comandante della Polizia Municipale dispone la formazione del personale, appositamente e periodicamente aggiornato su etologia e legislazione che opera in sinergia con l'Ufficio competente per la tutela degli animali ed in collaborazione con le Associazioni di volontariato animalista riconosciute nell'Albo regionale del volontariato, sezioni ambiente o sanità, e le Onlus.
4. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento è creata dall'Ufficio Diritti Animali una Sala operativa d'intervento con personale e collaboratori appositamente formati e periodicamente aggiornati su etologia e legislazione che opera anche in sinergia con la Polizia Municipale, il personale della Polizia Municipale formato ai sensi del precedente comma 3 ed in collaborazione con le Associazioni riconosciute di volontariato animalista, incaricate appositamente dal Sindaco.

**Art.59 Incompatibilità e rinvio dinamico**

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento decadono tutte le norme con esso incompatibili eventualmente contenute in altre disposizioni comunali.
2. Le norme del regolamento si intendono tacitamente modificate e/o abrogate per effetto di sopravvenute vincolanti norme statali e regionali

Richiami normativi.

- 1.Regolamento di Polizia urbana
- 2.Regolamento comunale di taxi e noleggio di autovettura con conducente
- 3.Regolamento per la concessione delle aree comunali per l'installazione di  
Attività viaggiante di circhi,parchi di divertimento compresi i giochi gonfiabili.
- 4.T.U. leggi sanitarie
5. D.P.R. 31 marzo 1979 in materia di vigilanza sulla osservanza delle leggi  
E dei regolamenti generali e locali,relativi alla protezione degli animali.
- 6 Legge n.689 del 24.11. 1981 e suc.modif.ed integrazioni.
7. Legge n.281 del 14 agosto 1991 (L.R.n.16/2006 pr la tutela degli animali d'affezione e la  
Prevenzione del randagismo
- 8.Legge n.157 dell' 11.02.1992,Norme per la protezione della fauna selvatica  
omeoterma e per il prelievo venatorio
- 9 Decreto legislativo n.116/1992Attuazione della direttiva n.86/609/CEE in materia  
in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini  
scientifici
- 10.Legge n.426 del 09.12.1998
- 11.Legge n.434/1998
- 12.Legge regionale n.15/2000
13. Legge n.189 del 20 luglio 2004 “ Disposizioni concernenti il divieto di  
Maltrattamento degli animali,nonché di impiego degli stessi in combattimenti  
Clandestini o competizioni non autorizzate.
- 14 Regolamento attuazione ex art.4 legge regionale 15/2000
- 15.Legge n.296/2006
- 16 .Decreto Ministeriale 23 marzo 2007
- 17.Norme codice penale (artt.544 bis e seguenti- 638- 672 – 727-)
- 18.Circolare regionale Assessorato sanità n.1244 del 16.07.2008













